



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2486

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 15 luglio 1998, n. 286, in
materia di permesso di soggiorno per casi speciali

Indice

1. DDL S. 2486 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2486	4

1. DDL S. 2486 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2486
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 15 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per casi speciali

Iter

23 dicembre 2021: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.2486

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Cinzia Leone](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 dicembre 2021**; annunciato nella seduta n. 391 del 23 dicembre 2021.

Classificazione TESEO

PERMESSO DI SOGGIORNO , IMMIGRAZIONE

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2486

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2486

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **LEONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2021

Modifica all'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 15 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per casi speciali

Onorevoli Senatori. - L'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è stato introdotto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Questo articolo prevede la possibilità che il questore rilasci un permesso di soggiorno per « casi speciali » allo straniero che, nell'ambito di operazioni di polizia, indagini o di un procedimento penale, sia ritenuto in quel momento vittima di uno dei reati del codice penale in materia di violenza domestica. La disciplina attuale subordina la facoltà del questore all'emergere di « un concreto ed attuale pericolo » per l'incolumità dello straniero come « conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza » oppure come effetto « delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio ».

L'articolo unico del presente disegno di legge espunge dall'articolo 18-*bis* il requisito del « concreto ed attuale pericolo per l'incolumità » individuale dello straniero, attualmente previsto dalla disposizione. Questo requisito si pone in contrasto con le esigenze pratiche di accertamento di tali condizioni e con ragioni giuridiche di eguaglianza generale. Innanzi tutto nel senso di non discriminazione tra vittime straniere, che in ragione di tale elemento potrebbero vedersi preclusa, in situazioni simili e analoghe, l'applicazione di questo fondamentale rimedio. In secondo luogo, in situazioni simili tra cittadini **italiani** e stranieri. Il meccanismo giuridico-procedurale previsto dall'articolo 18-*bis*, infatti, è del tutto sufficiente a garantire l'ordinamento da eventuali abusi o inefficaci applicazioni del permesso per « casi speciali ». Il requisito in questione, invece, aggrava irragionevolmente la situazione sostanziale e giuridica delle persone coinvolte e, pertanto, si ritiene necessario eliminarlo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 15 luglio 1998, n. 286, le parole: « ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio » sono soppresse.

